

Importazioni beni agevolati anti covid-19. L'elencazione e codici TARIC



Con [circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU](#), l'Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'[articolo 124 del Decreto Rilancio](#) che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a **partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020**, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, **sono esenti dall'IVA**.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni **si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento**; che nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3", escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Si segnala, infine, che allegata al circolare sono stati riportati i codici di classifica doganale delle merci

oggetto dell'agevolazione IVA in questione.

In proposito si fa presente, che con [circolare n. 26 E del 15 ottobre 2020](#), l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato "che i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla [circolare n. 12/2020 dell'ADM](#). Quest'ultima infatti antepone 'ex' alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per 'ex' si intende in sostanza **"una parte di"** e **pertanto occorre individuare all'interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell'articolo 124**".

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU](#), con oggetto: IMPORTAZIONI – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) da applicare regime sui beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 – Esenzione transitoria dall'IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 – Codici TARIC – Classificazione merci di cui all'art.124 D.L. n. 34/2020 – Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall'art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – [Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77](#) – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 68 e 69 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633